

Bolzoni S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

delle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Bolzoni S.p.A., predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 437/98 e dell'articolo 72 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971/99, come successivamente modificato.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Bolzoni S.p.A. (“**Bolzoni**” o “**la Società**”) con riferimento all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 437 del 5 novembre 1998 fa presente che l'ordine del giorno previsto per l'assemblea dei soci convocata, in sede ordinaria e straordinaria, mediante avviso pubblicato sul quotidiano “Corriere della Sera”, in data 27/03/2007, presso Park Hotel a Piacenza, Strada Valnure n. 7, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2007 alle ore 10.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2007, stessi luogo ed ora, è il seguente:

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, deliberazioni inerenti e conseguenti; e
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione del relativo compenso.

Parte Straordinaria

1. Modifiche agli articoli 14 e 22 dello statuto sociale relative alle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, inserimento dell'articolo 25-*bis* relativo al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, finalizzate a conformare lo statuto della Bolzoni S.p.A. alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 come modificato per effetto del Decreto Legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006 e della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005.

La presente relazione, è stata redatta in conformità al disposto dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 437/98 e, con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, anche ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971/99, come successivamente modificato (“**Regolamento Emittenti**”).

* * *

Primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria

Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni commento relativo al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria è ampiamente contenuto nella relazione sulla gestione degli amministratori, depositata e messa a disposizione del pubblico, insieme al fascicolo di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, nei modi e termini di legge.

Si segnala che l'anzidetto fascicolo di bilancio contiene:

- il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2006, completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
- il bilancio consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2006;

- la relazione sulla gestione;
- la relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione;
- la relazione sulla *Corporate Governance*.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria si fa, pertanto, espresso richiamo alle informazioni contenute nel fascicolo di bilancio.

* * *

Secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione del relativo compenso.

Il mandato triennale degli attuali Sindaci della Società scadrà alla data dell'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006. L'assemblea dei soci è pertanto chiamata a deliberare in merito alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale, secondo le modalità previste dall'articolo 22 dello Statuto sociale, ed alla determinazione del relativo compenso annuale.

Con riferimento alla normativa applicabile all'elezione del nuovo Collegio Sindacale, si segnala che, eccezion fatta per quanto verrà detto di seguito in merito all'elezione del Presidente del Collegio Sindacale, questa avverrà a norma dello statuto della Bolzoni attualmente vigente e, dunque, privo delle integrazioni e modifiche imposte dal Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**Testo Unico**”), come modificato dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e dal Decreto Legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006 (“**Decreto**”).

Più in particolare, si segnala che l'articolo 8, comma secondo, del Decreto dispone che “*Le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal presente decreto entro il 30 giugno 2007*”. Alla luce di tale norma si ritiene che le società, come la Bolzoni, che hanno già convocato l'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali o che la convocheranno entro il termine stabilito dalla legge per l'adeguamento alle nuove disposizioni, potranno nominare i componenti degli organi di amministrazione e controllo sulla base della previgente normativa. Questa impostazione è stata confermata dalla CONSOB con documento di consultazione pubblicato in data 6 aprile 2007 mediante il quale la stessa CONSOB propone di intervenire prevedendo espressamente che le disposizioni dettate in materia di nomina degli organi di amministrazione e di controllo si applichino alle assemblee convocate dopo il 1 luglio 2007, data in cui gli statuti delle società dovranno essere adeguati alle disposizioni stabilite dalla legge sul risparmio.

Il Collegio Sindacale attualmente in carica, nominato con la delibera dell'assemblea ordinaria del 14 giugno 2004, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nelle persone di:

- Benvenuto Girometti, Presidente del Collegio Sindacale;
- Fiorenzo Salvini, Sindaco effettivo;
- Giorgio Picone, Sindaco effettivo;
- Maria Gabriella Anelli, Sindaco supplente; e
- Stefano Gruppi, Sindaco supplente.

In merito al compenso annuo, l'articolo 22 dello statuto della Società attualmente in vigore dispone che, all'atto della loro nomina, l'assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci e che ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni. Ciò posto,

si suggerisce di fissare la retribuzione spettante ai Sindaci nominati, per l'intera durata dell'incarico, in un ammontare annuo fisso pari a Euro 20.000 per il Presidente ed Euro 13.000 per i Sindaci effettivi.

Per quanto riguarda le modalità di nomina, si ricorda che queste sono disciplinate dall'articolo 22 dello statuto attualmente vigente, il quale dispone che il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili, e funziona ai sensi di legge.

Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani e non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari.

L'articolo 22 dello statuto sociale dispone che la nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di seguito riportate al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Ai sensi di statuto devono essere presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti nel libro soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, corredate da dichiarazioni di accettazione e di insussistenza di cause di ineleggibilità dei candidati. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il Sindaco decade dalla carica.

Quanto alla presidenza del Collegio Sindacale, sempre a norma dell'articolo 22 dello statuto questa spetterebbe al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Si segnala, tuttavia, che l'articolo 148, comma 2-bis, del Testo Unico, come modificato per effetto del Decreto e della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, prevede che il Presidente del Collegio Sindacale sia nominato dall'assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza.

Si propone, pertanto, la non applicazione della clausola statutaria attualmente vigente e relativa alla nomina del Presidente tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, fatto salvo il caso di presentazione di una sola lista, e si invita la maggioranza a dare materiale attuazione al disposto di legge anzi richiamato, nominando Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco eletto nella lista della minoranza.

Da ultimo, si ricorda che l'assemblea straordinaria dei soci della Società è stata convocata al fine di deliberare in merito alla conformazione dello statuto della Società alle disposizioni del Testo Unico, come modificato dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e dal Decreto e che dette modifiche interesseranno sia le modalità di nomina del Collegio Sindacale sia l'elezione del suo Presidente. In

merito si richiama quanto descritto nel successivo paragrafo relativo all'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

* * *

Primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria

Modifiche agli articoli 14 e 22 dello statuto sociale relative alle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, inserimento dell'articolo 25-bis relativo al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, finalizzate a conformare lo statuto della Bolzoni S.p.A. alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 come modificato per effetto del Decreto Legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006 e della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005.

Il vigente statuto della Bolzoni è stato approvato dalla assemblea dei soci in data 23 gennaio 2006 ed è entrato in vigore per effetto del provvedimento di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana S.p.A. in data 15 maggio 2006.

Successivamente a tale data, è stato emanato il Decreto recante disposizioni di coordinamento con il Decreto Legge n. 385 del 1 settembre 1993 c.d. "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e del Testo Unico con la Legge n. 262 del 28 dicembre 2005.

Di seguito sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche proposte agli articoli 14 e 22 dello statuto sociale e l'inserimento del nuovo articolo 25-bis, al fine di adeguare lo stesso alle disposizioni del Testo Unico, come modificato dal Decreto.

Articolo 14

Il primo comma dell'articolo 147-ter del Testo Unico, come modificato dal Decreto, dispone che "Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati". In ragione di detta disposizione si propone di inserire all'articolo 14 dello statuto della Bolzoni la previsione del sistema di nomina degli amministratori per liste.

Continua il primo comma dell'articolo 147-ter del Testo Unico, come modificato dal Decreto, prevedendo che la quota minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione di liste di candidati possa essere pari al quarantesimo (2,5%) del capitale sociale o "alla diversa misura stabilita dalla CONSOB con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate".

Il documento di consultazione pubblicato dalla CONSOB in data 23 febbraio 2007, recante la bozza del predetto regolamento, prevede diverse soglie percentuali, sia maggiori sia inferiori al 2,5% del capitale, stabilite anche in ragione della capitalizzazione delle società quotate. In materia CONSOB ha pubblicato in data 6 aprile 2007 un ulteriore documento di consultazione, proponendo la parziale modifica delle soglie proposte con il primo documento di consultazione. Ciò considerato, appare opportuno, al fine di adeguare lo statuto al testo normativo novellato garantendo allo stesso tempo la necessaria flessibilità, prevedere che le liste possano essere presentate dagli azionisti in possesso della percentuale di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dal regolamento della CONSOB o, in mancanza, fare riferimento alla percentuale del 2,5%.

Per completezza si osserva che la bozza di regolamento (proposta da CONSOB con gli anzidetti documenti di consultazione) precisa che l'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori debba indicare la quota di partecipazione funzionale alla presentazione delle liste: ciò comporterà quindi, in prossimità di tale assemblea, l'attivazione del Consiglio di Amministrazione per la determinazione di tale soglia nell'avviso di convocazione. Ulteriormente, le informazioni relative ai criteri di calcolo della quota di partecipazione debbono

essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e la società di gestione del risparmio.

Si segnala che allo stato ed in applicazione delle disposizioni contenute nella bozza di regolamento di cui al documento di consultazione pubblicato da CONSOB in data 6 aprile 2007, la quota di partecipazione che sarebbe richiesta per la presentazione di una lista di candidati amministratori nel caso della Bolzoni sarebbe pari al 2,5% del capitale sociale.

Mentre la bozza di regolamento contenuta nel documento di consultazione pubblicato dalla CONSOB in data 23 febbraio 2007, prevedeva la pubblicazione delle liste dei candidati da parte della Società almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea, la nuova bozza di regolamento contenuta nel successivo documento di consultazione in data 6 aprile 2007, oltre a imporre la messa a disposizione del pubblico delle anzidette liste senza indugio, ha ridotto detto termine da quindici a dieci giorni.

L'articolo 147-ter, quarto comma, del Testo Unico, così come modificato dal Decreto, prevede che *“almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo”*. Pertanto, si propone di prevedere che ogni lista debba includere un numero di candidati, in conformità con quanto stabilito dalle norme applicabili, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, uno dei quali da collocare al primo posto della lista. I candidati in possesso dei requisiti di indipendenza dovranno essere indicati distintamente al fine di consentire l'individuazione prescritta dall'articolo 147-ter, primo comma, secondo periodo, del Testo Unico.

Inoltre si propone di richiedere una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato per consentire alla Società di adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dalle bozza di regolamento di cui ai documenti di consultazione pubblicati dalla CONSOB in data 23 febbraio 2007 e 6 aprile 2007, il quale imporrebbe di mettere a disposizione del pubblico (senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima del giorno previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo) presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito *internet*, le liste dei candidati alla carica depositate dai soci e corredate: (i) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (ii) per i candidati alla carica di amministratore, dell'indicazione dell'eventuale della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, del Testo Unico e, se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria; e (iii) dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Articolo 22

L'articolo 148, comma secondo, del Testo Unico, come modificato dal Decreto, prevede che la *“CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti”*.

Bozza dell'anzidetto regolamento è stato oggetto, come già detto, di due distinti documenti di consultazione pubblicati da CONSOB in data 23 febbraio 2007 e 6 aprile 2007.

Quanto alle quote di partecipazione utili alla presentazione di liste da parte di soci, l'attuale bozza del regolamento (da ultimo rivista da CONSOB con il documento di consultazione in data 6 aprile 2007) prevede diverse soglie percentuali, sia maggiori sia inferiori al 2,5% del capitale, stabilite anche in ragione della capitalizzazione delle società quotate, prevedendo, inoltre, che in caso di mancata

presentazione di lista nei quindici giorni precedenti l'assemblea potranno presentarsi altre liste entro cinque giorni dall'assemblea applicando una soglia percentuale dimezzata.

Considerando che, allo stato attuale, lo statuto di Bolzoni prevede una quota minima pari al 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, appare opportuno, al fine di adeguare lo statuto al testo normativo novellato garantendo allo stesso tempo la necessaria flessibilità, prevedere che le liste possano essere presentate dagli azionisti in possesso della percentuale di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dal regolamento della CONSOB ovvero da disposizioni statutarie in materia di elezione di membri del Consiglio di Amministrazione. Si suggerisce, inoltre, sempre avuto riguardo al contenuto dei documenti di consultazione pubblicati dalla CONSOB in data 23 febbraio 2007 e 6 aprile 2007, di eliminare il riferimento contenuto all'articolo 22 dello statuto della Società al termine di trenta giorni di iscrizione a libro soci per l'esercizio del diritto di presentazione di una lista.

Per completezza si osserva che la bozza di regolamento precisa che l'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci deve indicare la quota di partecipazione funzionale alla presentazione delle liste: ciò comporterà quindi, in prossimità di tale assemblea, l'attivazione del Consiglio di amministrazione per la determinazione di tale soglia nell'avviso di convocazione. Anche in questo caso, inoltre, le informazioni relative ai criteri di calcolo della quota di partecipazione debbono essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e la società di gestione del risparmio.

Si segnala che allo stato ed in applicazione delle disposizioni contenute nella bozza di regolamento di cui al documento di consultazione pubblicato da CONSOB in data 6 aprile 2007, la quota di partecipazione che sarebbe richiesta per la presentazione di una lista di candidati sindaci nel caso della Bolzoni sarebbe pari al 2,5% del capitale sociale.

Con riferimento ai termini di deposito della lista dei candidati alla carica di sindaco, l'anzidetta bozza di regolamento prevede che le liste siano depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; nonché (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura. Pertanto, si propone di modificare il termine per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di sindaco portando lo stesso da "dieci" a "quindici" giorni antecedenti l'assemblea (e prevedere che le liste potranno essere presentate entro i diversi termini previsti dalle disposizioni normative applicabili) e di inserire idonee previsioni statutarie relative agli obblighi di informazione di cui sopra.

Si segnala, inoltre, che il documento di consultazione pubblicato dalla CONSOB in data 6 aprile 2007, prevede che le liste dei candidati debbano essere pubblicate dalla Società senza indugio e, comunque, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, corredate delle informazioni relative ai candidati.

Inoltre si propone di richiedere una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato per consentire alla Società di adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dal documento di consultazione pubblicato dalla CONSOB in data 23 febbraio 2007.

L'articolo 148, comma 2-bis, del Testo Unico, come modificato dal Decreto, prevede che "Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza." Si propone pertanto inserire tale previsione nello statuto della Società.

Infine, l'articolo 2 della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 ha introdotto una nuova regolazione dei limiti al cumulo degli incarichi, inserendo nel Testo Unico un nuovo articolo 148-bis ed affidando alla CONSOB il compito di emanare un nuovo regolamento al riguardo. Essendo in attesa, anche in questo caso, del nuovo regolamento, si suggerisce di modificare la norma statutaria inserendo una espressione volutamente generica, quale: *“non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall’incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti”*. Siffatta previsione dovrebbe rimanere compatibile con la futura emanazione delle nuove disposizioni.

Articolo 25-bis

L'articolo 154-bis, primo comma, del Testo Unico, come modificato dal Decreto, prevede che *“lo statuto prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell’organo di controllo. Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all’informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.”*

In virtù dell'anzidetto disposto normativo, si propone di istituire la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e di prevederne la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione tra soggetti esperti in materia di amministrazione, finanza e controllo.

* * *

Si riporta, qui di seguito, l'esposizione a confronto del testo dello Statuto vigente e di quello di cui si propone l'adozione, evidenziando le variazioni apportate.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 14	Articolo 14
<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea.</p> <p>Non possono essere nominati Amministratori e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p>	<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea.</p> <p>Non possono essere nominati Amministratori e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p><u>All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente, secondo le modalità di seguito indicate.</u></p> <p><u>Oltre al Consiglio di Amministrazione uscente, tanti soci che, da soli od insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da</u></p>

Testo vigente	Testo proposto
	<p><u>azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento, o, in mancanza, pari al 2,5%, avranno diritto di presentare una lista di candidati, depositandola presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro-tempore vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le azioni o apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.</u></p> <p><u>Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista. Ogni socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.</u></p> <p><u>Ciascuna lista dovrà elencare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, e dovrà includere, a pena di decadenza, un numero di candidati, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.</u></p> <p><u>Entro il termine sopra indicato, unitamente a ciascuna lista, contenente anche l'indicazione dell'identità dei soci che la presentano, sono altresì depositate (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,</u></p>

Testo vigente	Testo proposto
	<p><u>l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dal presente Statuto per le rispettive cariche, e (ii) una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del candidato con indicazione, se del caso, dell'idoneità del candidato stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.</u></p> <p><u>Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti; (ii) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti, e che non è collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (i), è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra di queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il primo candidato della lista che ottenga il maggior numero di voti.</u></p> <p><u>In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli Amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti. In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di Amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di</u></p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>E' facoltà del Consiglio provvedere alla sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso del mandato, con le modalità stabilite dall'articolo 2386 del Codice Civile.</p> <p>Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo. Gli amministratori rimasti in carica nel frattempo possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Gli Amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p>	<p><u>Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo.</u></p> <p>E' facoltà del Consiglio provvedere alla sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso del mandato, con le modalità stabilite dall'articolo 2386 del Codice Civile.</p> <p><u>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato: (i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; (ii) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i) così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.</u></p> <p>Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo. Gli amministratori rimasti in carica nel frattempo possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Gli Amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p>

<p style="text-align: center;">Testo vigente</p>	<p style="text-align: center;">Testo proposto</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 22</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili, e funziona ai sensi di Legge.</p> <p>Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla Legge. Previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione antecedente almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, il Collegio Sindacale ovvero almeno due dei Sindaci possono convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo.</p> <p>Non possono essere nominati Sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla Legge e coloro che ricoprano la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani e non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari. All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 22</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili, e funziona ai sensi di Legge.</p> <p>Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla Legge. Previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione antecedente almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, il Collegio Sindacale ovvero almeno due dei Sindaci possono convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo.</p> <p>Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che si trovino in <u>situazioni di incompatibilità previste dalla Legge e coloro che ricoprano la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani e non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari. <u>nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti.</u></u> All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti nel Libro Soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del Capitale Sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.</p> <p>Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate da dichiarazioni di accettazione e di insussistenza di cause di ineleggibilità dei candidati. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.</p>	<p>progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti nel Libro Soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e <u>siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, di statuto vigenti in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società</u> rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del Capitale Sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.</p> <p>Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno <u>quindici</u> dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, <u>salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento, corredate da dichiarazioni di accettazione e di insussistenza di cause di ineleggibilità dei candidati: (i) delle informazioni relative ai all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con questi ultimi; e (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro</u></p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p>La presidenza spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma che precede.</p> <p>Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dall'altro membro effettivo e, in mancanza, dal primo membro supplente, tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e/o del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si procede secondo le statuizioni che seguono:</p> <p>- nel caso occorra procedere alla sostituzione del Sindaco effettivo e/o supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente, non eletti, elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima lista e risulta eletto chi</p>	<p><u>accettazione della candidatura.</u> Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.</p> <p>Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p><u>Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci effettivi eletti dalla minoranza.</u> La presidenza spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma che precede.</p> <p>Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dall'altro membro effettivo e, in mancanza, dal primo membro supplente, tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e/o del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si procede secondo le statuizioni che seguono:</p> <p>- nel caso occorra procedere alla sostituzione del Sindaco effettivo e/o supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente, non eletti, elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima lista e risulta eletto chi</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>ottiene il maggior numero di voti favorevoli;</p> <p>- in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo, e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei Sindaci effettivi e/o supplenti e/o del Presidente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della sezione della lista contenente i candidati alla carica di Sindaco effettivo. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo o del Presidente subentrano, fino alla successiva Assemblea, rispettivamente, il Sindaco supplente e il Sindaco effettivo nell'ordine progressivo risultante dalla elencazione nella corrispondente sezione della lista. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. Nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni dell'articolo 13.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi in audio o video conferenza o mezzi di telecomunicazione equivalenti, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16 ultimo comma del presente Statuto.</p>	<p>ottiene il maggior numero di voti favorevoli;</p> <p>- in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo, e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei Sindaci effettivi e/o supplenti e/o del Presidente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della sezione della lista contenente i candidati alla carica di Sindaco effettivo. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo o del Presidente subentrano, fino alla successiva Assemblea, rispettivamente, il Sindaco supplente e il Sindaco effettivo nell'ordine progressivo risultante dalla elencazione nella corrispondente sezione della lista. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. Nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni dell'articolo 13.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi in audio o video conferenza o mezzi di telecomunicazione equivalenti, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16 ultimo comma del presente Statuto.</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p align="center">Articolo non esistente</p>	<p align="center">Articolo 25-bis</p> <p><u>Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 154-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</u></p> <p><u>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza e controllo.</u></p>

Diritto di recesso

Le modifiche allo statuto sociale sopra illustrate non configurano alcun diritto di recesso in capo agli azionisti Bolzoni.

* * *

Podenzano, 11 Aprile 2007

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Emilio Bolzoni